

# **Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia STATUTO**

## **Titolo Primo: generalità**

### **Art. 1. Denominazione; sede.**

1.1. Ai sensi dell'Art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione denominata "Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia", siglabile "S.I.M.T.I.", avente carattere scientifico e priva di scopo di lucro ("not for profit").

1.2. L'Associazione ha sede in Roma, in via Principe Amedeo n. 149/d, ed è regolata dall'atto costitutivo, dal presente Statuto e dal Regolamento che – allegato al presente Statuto e da intendersi qui integralmente riscritto – ne costituisce parte integrante.

### **Art. 2. Autonomia e indipendenza dell'Associazione e dei legali rappresentanti.**

2.1. L'Associazione persegue gli scopi, infra previsti all'art. 4, in modo autonomo e indipendente.

2.2. L'Associazione non esercita attività imprenditoriali né vi partecipa, ad eccezione di quelle svolte nell'ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM).

2.3. I legali rappresentanti dell'Associazione si attengono ai requisiti di autonomia e indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad essa, al pari di quanto indicato per l'Associazione ai due sovraestesi comma.

### **Art. 3. Esclusione di finalità sindacali.**

3.1. L'Associazione non attua, né direttamente né indirettamente, la tutela sindacale degli Associati essendo ciò espressamente escluso dalle finalità istituzionali come previsto all'infraesteso art.4

### **Art. 4. Scopi.**

4.1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) promuove l'organizzazione di servizi trasfusionali efficienti e qualificati, al fine di offrire al malato una terapia trasfusionale adeguata, aggiornata e uniforme per qualità e metodologia in tutto il territorio nazionale;
- b) contribuisce al progresso scientifico, tecnico, organizzativo, sociale e morale della immunoematologia e della trasfusione del sangue;
- c) rappresenta e tutela i propri associati, in campo nazionale e internazionale, sul piano scientifico, professionale, giuridico e morale, restando espressamente escluso lo svolgimento di qualsiasi attività sindacale diretta o indiretta;
- d) offre agli organi decisionali e consultivi, dello Stato e delle Regioni nonché alle Istituzioni impegnate in campo trasfusionale e immunoematologico, una qualificata collaborazione per la programmazione e lo sviluppo del servizio trasfusionale del Paese;
- e) promuove la formazione e l'addestramento in medicina trasfusionale anche attraverso iniziative di Educazione Continua in Medicina (ECM).

## **Art. 5. Valori di democraticità e trasparenza.**

5.1. L'Associazione persegue gli scopi indicati conformando le proprie attività a: (i) principi e valori di democraticità, peculiarmente con riferimento alla partecipazione dei Soci e alle elezioni degli Organi; (ii) principi di trasparenza, peculiarmente con riferimento ad adeguate forme di pubblicità sia all'interno della vita associativa sia all'esterno tramite pubblicazione.

5.2. La trasparenza è attuata quantomeno e necessariamente con pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Associazione, dell'attività scientifica svolta, dei bilanci preventivi e consuntivi, degli incarichi retribuiti.

## **Titolo Secondo: soci**

### **Art. 6. Soci: tipologia e requisiti.**

6.1. I Soci della Associazione si distinguono in: Socio Ordinario, Socio Onorario.

6.2. Sono ammessi, senza limitazione alcuna, quali Soci Ordinari i soggetti in possesso dei requisiti di cui al terzo comma, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del SSN, o in regime libero professionale, o con attività lavorativa in campo trasfusionale e immunoematologico.

6.3. Sono requisiti per l'ammissione quale Socio Ordinario: (a) il possesso di laurea in Medicina e Chirurgia o in altra materia scientifica afferente il ruolo sanitario; (b) l'interesse agli scopi della Associazione desumibile dal proprio impegno professionale e/o culturale – dimostrato con adeguato curriculum - nel campo della Immunoematologia e della Medicina Trasfusionale.

6.4. L'Assemblea Generale ha facoltà di nominare quale Socio Onorario la persona che vanti particolari meriti scientifici in campo immunoematologico e trasfusionale, o che abbia contribuito in modo eminente - e in assenza di conflitto di interesse - al conseguimento degli scopi della Associazione ed alla sua affermazione. Lo status di Socio Onorario è permanente.

### **Art. 7. Status di socio.**

7.1. I Soci Ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annua nella misura fissata dalla Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo. Ai Soci Onorari non è richiesto il pagamento di alcuna quota associativa.

7.2. I Soci Ordinari godono di elettorato attivo e passivo negli Organi della Associazione, secondo le modalità previste nel Regolamento. Non hanno elettorato passivo, e se eletti lo perdono, coloro che hanno subito condanne passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. I Soci Onorari godono dell'elettorato attivo.

7.3. E' esclusa ogni retribuzione delle cariche sociali. E' consentito unicamente il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento di compiti statutari, previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e successivamente documentate.

7.4. I Soci candidati alle cariche sociali sottoscrivono, al momento della candidatura, idonea dichiarazione sull'assenza di motivi ostativi all'eleggibilità nonché sull'assenza di conflitti di interesse con l'Associazione. Nel caso di insorgenza di conflitto di interesse in pendenza di carica sociale, il Socio eletto è tenuto a comunicarlo per iscritto al Presidente ed al Consiglio Direttivo il quale delibera in merito all'eventuale decadenza.

7.5. Cessa di far parte della Associazione il Socio che:

- presenti dimissioni volontarie per iscritto;
- invitato a regolarizzare il pagamento della quota associativa, venga dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo qualora non provveda entro il termine di giorni trenta;
- non sia più in possesso dei requisiti di cui all'Art. 6 del presente Statuto, in base ai quali la domanda di iscrizione era stata accolta.

7.6. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione, ad usufruire dei servizi offerti dalla stessa e ad accedere ai materiali conservati presso l'Associazione, alle condizioni fissate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Generale.

## **Titolo Terzo: organi dell'Associazione**

### **Art. 8. Organi dell'Associazione.**

8.1. Sono Organi Nazionali:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il comitato Scientifico
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Collegio Medico - Legale;
- h) la Consulta Nazionale.

8.2. Sono Organi Regionali, o provinciali di Provincia autonoma:

- h) le Assemblee Regionali o di Provincia Autonoma;
- i) le Delegazioni Regionali o di Provincia Autonoma;
- j) i Delegati.

8.3. Gli Organi elettivi dell'Associazione hanno durata limitata ad un quadriennio, ad eccezione del presidente che dura in carica per un biennio.

8.4. Le elezioni alle cariche sociali si svolgono secondo le modalità riportate dal Regolamento nell'osservanza dei principi di elezione democratica con votazione a scrutinio segreto.

### **Art. 9. Assemblea Generale dei Soci.**

9.1. L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo della Associazione; è costituita da tutti i Soci, che si esprimono esercitando il proprio diritto di voto nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto e secondo le norme del Regolamento.

9.2. L'Assemblea Generale dei Soci:

- approva lo Statuto, il Regolamento, e le modifiche dell'uno e dell'altro, le quali possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci;

- elegge con votazione a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri, del Collegio Medico Legale, secondo le norme di Regolamento;
- stabilisce le linee politico-programmatiche delle attività della Associazione;
- stabilisce la sede e i temi dei Convegni Nazionali di Studio della Associazione;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della quota associativa annua;
- approva il Bilancio Consuntivo annuale;
- approva il Bilancio Preventivo annuale;
- approva la Relazione Morale presentata dal Consiglio Direttivo;
- su proposta del Consiglio Direttivo nomina i Soci Onorari e conferisce i titoli di benemerenzza della Associazione;
- ratifica le deliberazioni adottate d'urgenza dal Consiglio Direttivo in materia di competenza dell'Assemblea.

9.3. L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente. Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno. Può riunirsi in seduta straordinaria nei seguenti casi: (a) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno; (b) su richiesta di almeno un terzo dei Soci, per mozione presentata alla Consulta Nazionale e da questa approvata con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Si riunisce, altresì, in seduta straordinaria nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo di cui all'Art. 20 del presente Statuto, per il rinnovo dell'intero Consiglio e dei Collegi. In tale evenienza, l'Assemblea ha facoltà di anticipare, o prorarre non oltre un anno, la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di nuova nomina e, con questi, dei membri dei Collegi. L'Assemblea straordinaria tratta soltanto gli argomenti per i quali è stata convocata.

9.4. L'Assemblea Generale dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

9.5. L'Assemblea è presieduta da un Socio, nominato in apertura dei lavori su proposta del Presidente della Associazione.

9.6. Il Presidente dell'Assemblea ne accerta la validità e ne regola lo svolgimento ordinato secondo quanto previsto dal Regolamento.

9.7. Il voto può essere espresso per appello nominale, per alzata di mano o con scheda segreta. Per le elezioni delle cariche sociali è ammesso solamente il voto con scheda segreta. Le elezioni delle cariche associative nazionali si svolgono in sede assembleare secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

9.8. Non hanno diritto di voto i Soci che non risultano in regola con il versamento delle quote annue.

9.9. Sono esclusi dall'eleggibilità alle cariche sociali coloro che abbiano subito condanne passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

## **Art. 10. Consiglio Direttivo.**

10.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo della Associazione. È costituito da nove membri che restano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Possono essere eletti a farne parte i Soci Ordinari.

10.2. Nella prima seduta che segue ogni suo rinnovo, il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza e nel suo seno:

- a) il Presidente;
- b) il Vice-Presidente;
- c) il Segretario;
- d) il Tesoriere.

10.3. Il Consiglio Direttivo:

- elabora i programmi di lavoro e provvede alla esecuzione dei deliberati dell'Assemblea, in conformità con le linee direttive fissate da quest'ultima;
- esamina le domande di iscrizione dei nuovi Soci, ne delibera l'accettazione o il rigetto e ne riferisce all'Assemblea; in caso di rigetto, almeno un quinto dei presenti all'Assemblea Generale può chiedere, in proposito, al Consiglio medesimo il riesame della domanda di iscrizione rigettata;
- delibera la cessazione dello status di Socio e ne riferisce all'Assemblea;
- delibera la decadenza degli eletti alle cariche sociali in caso di insanabili conflitti di interesse; almeno un quinto dei presenti all'Assemblea Generale, nella prima seduta successiva, può chiedere al Consiglio medesimo il riesame della delibera di decadenza;
- propone all'Assemblea l'ammontare della quota associativa annua;
- redige la Relazione Morale e il Bilancio Consuntivo annuale;
- predispose il Bilancio Preventivo in funzione delle quote associative in vigore e delle eventuali ulteriori disponibilità economiche esistenti o previste;
- dopo l'approvazione dei Bilanci da parte dell'Assemblea, cura che ad essi venga data adeguata pubblicità, attraverso la loro pubblicazione sul Bollettino e sul sito web dell'Associazione;
- amministra il patrimonio dell'Associazione avvalendosi dell'opera del Tesoriere;
- decide la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e della Consulta Nazionale, stabilendone l'ordine del giorno e inserendo tra gli argomenti anche quelli richiesti con motivazione formale dai Delegati Regionali;
- indice e gestisce i Convegni Nazionali di Studio della Associazione;
- decide la costituzione di gruppi di studio, di lavoro, di propaganda, nominandone i componenti, fissandone il campo d'azione e coordinandone l'attività;
- nomina il Comitato Scientifico, per la verifica ed il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, con le modalità infra descritte all'art. 16;
- nomina le delegazioni da inviare a Congressi e Convegni nazionali e internazionali, definendone il mandato;
- cura che venga data la più ampia diffusione alle attività scientifiche e formative dell'Associazione attraverso la loro pubblicazione sul Bollettino e sul sito web dell'Associazione;
- propone all'Assemblea le modifiche di Statuto e di Regolamento;
- decide l'istituzione delle Delegazioni Regionali ed il loro eventuale scioglimento, riferendone all'Assemblea;
- in caso di inadempienza degli Organi regionali, dà mandato al Presidente di convocare le Assemblee Regionali in seduta straordinaria e delibera, in caso di comprovata urgenza, in materia di competenza dell'Assemblea, sottoponendo le decisioni a ratifica di quest'ultima in occasione della sua prima convocazione;
- propone all'Assemblea la nomina dei Soci Onorari e il conferimento dei titoli di benemerita della Associazione;
- delibera le norme per la partecipazione di Tecnici e Infermieri alle attività formative e/o informative dell'Associazione.

10.4. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce in sua precaria assenza.

10.5. È validamente costituito con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

10.6. Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

10.7. La convocazione dell'Assemblea straordinaria richiede la maggioranza qualificata di cinque voti favorevoli.

## **Art. 11. Presidente.**

11.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione e cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento. In particolare:

- rappresenta l'Associazione e ne sottoscrive gli atti, con potere di delega ad altro membro del Consiglio Direttivo;
- tiene i rapporti con le altre Società scientifiche e con le Autorità sanitarie;
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilendone l'ordine del giorno ed iscrivendo tra gli argomenti anche quelli richiesti con motivazione formale dai singoli membri del Consiglio;
- sottopone al Consiglio Direttivo le sue proposte per la elezione del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
- convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria e propone il Presidente della seduta;
- illustra alla Assemblea la Relazione Morale e i Bilanci Consuntivo e Preventivo annuali;
- adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, che pone all'ordine del giorno della prima seduta di quest'ultimo per la ratifica.

11.2. In tutte le sue attività e prerogative, in caso di impedimento o di assenza, viene sostituito dal Vice-Presidente, o, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

11.3. Al termine del proprio mandato, il Presidente uscente acquisisce la qualifica di "Past President" e, come tale, per un periodo di due anni, partecipa con funzione consultiva alle sedute ed alla attività del Consiglio Direttivo.

## **Art. 12. Collegio dei Sindaci.**

12.1. Il Collegio dei Sindaci è l'Organo di controllo amministrativo della Associazione.

12.2. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui tre possono essere non soci purché di specifica competenza. I membri vengono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci votando, ciascun socio, fino a tre nominativi. Risultano eletti membri effettivi i primi tre con maggior numero di voti; risultano eletti membri supplenti i successivi due.

12.3. Il Collegio resta in carica quattro anni e i componenti possono essere rieletti.

12.4. I membri effettivi eleggono al loro interno, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente del Collegio che ne coordina le attività.

12.5. Il Collegio dei Sindaci:

- controlla la regolare tenuta dei libri contabili;
- redige una relazione scritta sul Bilancio Consuntivo e la presenta all'Assemblea;
- esamina il Bilancio Preventivo ed esprime parere tecnico di congruità al Consiglio Direttivo.

12.6. È validamente riunito con la presenza di tre membri.

12.7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. È ammessa la presentazione all'Assemblea di una relazione di minoranza sul Bilancio Consuntivo.

## **Art. 13. Collegio dei Probiviri.**

13.1. Il Collegio dei Probiviri è l'Organo cui è demandata la tutela del rispetto delle norme di Statuto e di Regolamento. È composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri vengono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci votando, ciascun socio, fino a tre nominativi. Risultano eletti membri effettivi i primi tre con maggior numero di voti; risultano eletti membri supplenti i successivi due.

13.2. Il Collegio resta in carica quattro anni e i componenti possono essere rieletti.

13.3. I membri effettivi eleggono al loro interno, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente del Collegio che ne coordina l'attività.

13.4. Il Collegio:

- dirime le controversie tra i Soci, le controversie fra questi e gli Organi della Associazione e ogni altra controversia possa insorgere nell'ambito dello svolgimento dell'attività associativa;
- si pronuncia, in caso di appello dell'interessato, sulle domande di ammissione respinte dal Consiglio Direttivo, sulle cessazioni e sulle decadenze dei Soci;
- assume ogni iniziativa atta a tutelare il rispetto delle norme di Statuto e di Regolamento.

13.5. È validamente costituito con la presenza di tre membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.

13.6. La deliberazione del Collegio è definitiva.

#### **Art. 14. Collegio Medico Legale.**

14.1. Il Collegio Medico Legale è l'Organo di consulenza della Associazione e dei Soci in materia medico - legale attinente alla disciplina immunoematologica e trasfusionale. È composto da tre membri che restano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Due dei suoi membri possono essere scelti tra persone di specifica competenza, estranee alla Associazione.

14.2. I membri del Collegio eleggono fra loro un Presidente, che ne coordina l'attività.

#### **Art. 15. Consulta Nazionale.**

15.1. La Consulta Nazionale è l'Organo di consultazione del Consiglio Direttivo.

15.2. È composta dai Delegati Regionali e di Province autonome. Si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria. Può riunirsi anche in seduta straordinaria dietro motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o per decisione del Consiglio Direttivo. È convocata e presieduta dal Presidente.

15.3. È validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Fatto salvo il caso di cui all'Art. 9 del presente Statuto, i pareri della Consulta Nazionale emergono dalle dichiarazioni dei singoli rappresentanti, senza dar luogo a votazioni.

#### **Art. 16. Il Comitato scientifico.**

Il Comitato scientifico è composto da almeno tre e non oltre sette membri, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio direttivo anche contestualmente alla votazione dei componenti.

I componenti sono nominati dal Consiglio direttivo per la durata di tre anni, e possono essere rinominati una sola volta se consecutiva, tra soggetti interni o esterni all'Associazione purché dotati di curriculum di alta qualificazione e pertinente. La nomina avviene per effetto di votazione a scrutinio segreto, sulla base di una lista composta da candidati proposti da almeno tre componenti del Consiglio direttivo. Ciascun votante esprime due preferenze, e i candidati risultano nominati secondo l'ordine dei voti conseguiti.

Il Comitato scientifico, al proprio interno, elegge il Presidente e nomina il Segretario. Il Presidente cura la convocazione in riunione ordinaria due volte all'anno, e a richiesta del Consiglio direttivo.

Il Comitato scientifico:

- effettua la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte, nonché della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
- relaziona annualmente al Consiglio Direttivo;
- esprime linee di indirizzo e punti di interesse in materia di linee guida e su tematiche emergenti in campo scientifico anche socio-sanitario;
- esprime pareri su quanto richiesto dal medesimo Consiglio tra cui, segnatamente, progetti di formazione e di aggiornamento;
- può avvalersi, in audizione su tematiche specifiche, dell'apporto di soci ordinari oppure onorari;
- può regolamentare la propria attività su quanto non disciplinato dal presente articolo.

### **Art. 17. Assemblee Regionali e di Province autonome.**

17.1. Le Assemblee Regionali, o di Provincia Autonoma, sono costituite dai Soci Ordinari che operano nel territorio della Regione o della Provincia.

17.2. Si riuniscono in seduta ordinaria almeno una volta l'anno. Possono riunirsi anche in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci che hanno diritto a farne parte, oltre che prima di ogni convocazione della Consulta Nazionale.

17.3. Le Assemblee Regionali, o di Provincia Autonoma:

- trattano ogni tema soggetto a dibattito nazionale e formula in proposito i propri orientamenti;
- esaminano le questioni di carattere giuridico-organizzativo specifiche del proprio territorio, esprimendo orientamenti e proposte;
- dibattono tematiche di carattere scientifico, promuovendo l'aggiornamento culturale e tecnico dei Soci;
- eleggono, con votazione a scrutinio segreto, la Delegazione Regionale.

17.4. Le Assemblee Regionali, sia ordinarie sia straordinarie, sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei Soci che hanno il diritto di prendervi parte; in seconda convocazione, sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

### **Art. 18. Delegazioni Regionali o di Province Autonome.**

18.1. Le Delegazioni Regionali o Province Autonome sono costituite dai Soci Ordinari eletti con votazione a scrutinio segreto dalle rispettive Assemblee Regionali o di Province Autonome, secondo le norme di Regolamento, in ragione di uno ogni dieci, o frazione di dieci superiore a cinque, dei Soci Ordinari operanti nella Regione o nella Provincia Autonoma.

18.2. I membri della Delegazione Regionale eleggono fra loro il Delegato Regionale e collaborano nell'espletamento del suo mandato. Restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

### **Art. 19. Delegati Regionali o di Province Autonome.**

19.1. I Delegati Regionali o di Province Autonome:

- organizzano, nei rispettivi territori, l'Associazione;
- rappresentano l'Associazione in riunioni e contatti di carattere locale in ambito regionale;
- convocano e presiedono l'Assemblea Regionale o di Provincia Autonoma ordinaria e straordinaria, di cui stabiliscono l'ordine del giorno;

- provvedono all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Regionale o di Provincia Autonoma.

19.2. I Delegati restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

19.3. In caso di impedimento, possono incaricare un membro della Delegazione Regionale o di Provincia Autonoma per la rappresentanza in sede di Consulta Nazionale.

#### **Art. 20. Cessazione e decadenze.**

20.1. Il Presidente cessa dalla propria funzione per: (a) dimissioni; (b) mozione di sfiducia approvata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata di almeno cinque voti.

20.2. Il Consiglio Direttivo cessa dalla propria funzione per: (a) contestuali dimissioni di almeno cinque dei suoi membri; (b) mozione di sfiducia approvata a maggioranza dall'Assemblea Generale dei Soci; (c) mancata approvazione della Relazione Morale o del Bilancio Consuntivo; (d) mancato conseguimento della nomina di Presidente in tre sedute consecutive, da tenersi nell'arco di due mesi.

20.3. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta la contestuale decadenza dei Collegi.

20.4. I Membri del Consiglio Direttivo cessano la propria funzione per: (a) dimissioni; (b) assenza ingiustificata in tre sedute consecutive del Consiglio; (c) deliberazione di decadenza per intervenuto conflitto di interessi.

### **Titolo Quarto: esercizio e patrimonio.**

#### **Art. 21. Esercizio sociale.**

21.1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

21.2. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto Economico Finanziario (Bilancio) dell'anno precedente ed il Rendiconto Preventivo del nuovo anno. Il Rendiconto annuale sarà sottoposto all'assemblea dei Soci per l'approvazione. Gli eventuali residui attivi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo saranno destinati al Fondo Comune.

#### **Art. 22. Patrimonio.**

22.1. Le disponibilità patrimoniali della Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali dei Soci;
- da contributi, sovvenzioni, donazioni e liberalità di Enti, Società e Privati SOSTENITORI i quali, purché non in conflitto di interessi, contribuiscono alla attuazione dei compiti statutari, al conseguimento degli scopi ed alla realizzazione degli obiettivi della Associazione;
- da valori mobiliari;
- da proventi diversi.

22.2. Tutti i Soci ordinari versano una quota annua.

22.3. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

### **Titolo Quinto: norme finali**

#### **Art. 23. Modificazioni dello Statuto e del Regolamento.**

23.1. Le modifiche al presente Statuto ed al relativo Regolamento sono deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in occasione dei Convegni Nazionali di Studio o in seduta straordinaria con le modalità previste all'art. 6 ultimo comma del presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai Soci presenti al momento della votazione, dietro proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei Soci.

#### **Art. 24. Scioglimento dell'Associazione.**

24.1. Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in seduta straordinaria. La deliberazione è valida se adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti espressi dai Soci presenti.

24.2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.

24.3. Il Fondo Comune e gli eventuali residui attivi della liquidazione dovranno essere devoluti ad altra Associazione o ente di diritto pubblico aventi finalità culturali analoghe a quello dell'Associazione.

24.4. La proposta di devoluzione avanzata dal liquidatore dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei presenti.

24.5. È fatto divieto di ripartire tra i Soci, in qualsiasi forma, il Fondo Comune o gli eventuali residui attivi della liquidazione.

#### **Art. 25. Affiliati.**

25.1. L'Associazione potrà rivolgere la propria attività formativa e informativa, in conformità alle previsioni contenute i regolamenti, anche a Tecnici e Infermieri che operano nell'ambito della medicina Trasfusionale e che si impegnino al rispetto dei regolamenti medesimi deliberati dal Consiglio Direttivo. Tali soggetti vengono, per brevità, denominati Affiliati.

25.2. Gli Affiliati non ricoprono la qualità di Soci dell'Associazione; godono delle attività, formative e informative, dell'Associazione e partecipano alla progettazione delle stesse solo in funzione propositiva.

25.3. Il Consiglio Direttivo può invitare, per audizione, uno o più rappresentanti degli Affiliati.

#### **Art. 26. Richiamo.**

26.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento è fatto espresso richiamo alle norme di legge vigenti in materia di Associazioni.

## **REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART. 1 - ISCRIZIONE**

Per iscriversi alla Associazione l'aspirante Socio deve inoltrare domanda scritta indirizzata al Presidente.

La domanda di iscrizione quale Socio Ordinario deve essere sottoscritta anche da due Soci, che presentano l'aspirante, e deve essere corredata da un breve curriculum professionale e scientifico, che consenta di verificare l'interesse del candidato alla disciplina di immunoematologia e medicina trasfusionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto dell'Associazione.

In tutti i casi la presentazione della domanda comporta l'accettazione delle norme di Statuto e di Regolamento e l'impegno a produrre gli ulteriori elementi informativi richiesti dal Consiglio Direttivo.

L'accoglimento delle domande di iscrizione è deciso dal Consiglio Direttivo, che le valuta nella prima riunione utile. E' facoltà del Consiglio Direttivo richiedere all'aspirante Socio ed ai due soci presentatori ulteriori elementi conoscitivi.

Dopo l'approvazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, la Segreteria ne dà comunicazione all'aspirante Socio che, entro tre mesi dalla comunicazione e pena la decadenza della domanda, deve provvedere: (a) al pagamento della quota associativa annuale; (b) a trasmettere alla Segreteria l'attestazione del pagamento.

L'iscrizione decorre dalla data nella quale la Segreteria riceve l'attestazione dell'avvenuto pagamento della quota. In caso di pagamento eseguito prima dell'esame da parte del Consiglio Direttivo, l'iscrizione decorre dalla data di approvazione del Consiglio Direttivo. In caso di valutazione negativa, la Segreteria provvede alla restituzione della quota.

Il Socio Ordinario che si iscrive potrà accedere ad una qualsiasi delle cariche sociali regionali o nazionali soltanto dopo la regolare iscrizione di almeno due anni alla società.

### **ART. 2 - QUOTA**

I Soci Ordinari sono tenuti al versamento della quota entro il primo quadrimestre dell'esercizio sociale.

### **ART. 3 - CESSAZIONE DEI SOCI**

In tutti i casi previsti dallo Statuto, la cessazione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con atto motivato e documentato. È dichiarato moroso il Socio che omette di versare per due anni consecutivi la quota e non vi provveda dopo comunicazione di sollecito. La dichiarazione di morosità fa seguito ad un preavviso di almeno un mese, inviato con lettera raccomandata. Il versamento delle quote dovute annulla la deliberazione di cessazione. Non è ammesso il versamento della quota relativa all'anno sociale corrente qualora non siano state versate le quote relative ad annualità precedenti.

Il Socio cessato per morosità o dimissionario dovrà attendere tre anni, dalla data di delibera di cessazione da Socio, prima di poter ripresentare la propria domanda di adesione alla società.

### **ART. 4 - ASSEMBLEA GENERALE**

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo della Associazione.

Viene convocata con un preavviso di almeno trenta giorni sulla data della riunione.

L'avviso di convocazione deve precisare se trattasi di prima o di seconda convocazione e deve riportare la data, il luogo, l'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti all'ordine del giorno. Fatta eccezione per il caso previsto al successivo Art. 10 del presente Regolamento, l'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale deve essere comunicato con lettera indirizzata personalmente a ciascun Socio, inviata: (a) o a mezzo posta elettronica certificata; (b) o a mezzo posta elettronica ordinaria, per i soci che abbiano consentito a tale mezzo di comunicazione; (c) o a mezzo fax; (d) o a mezzo posta ordinaria.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avviene, di norma, entro il 30 giugno di ogni anno.

Gli elementi giustificativi del Bilancio Consuntivo sono posti a disposizione dei Soci, per visione, presso la sede dell'Associazione, dal quindicesimo all'ottavo giorno precedenti quello fissato per l'Assemblea. Fatti salvi i casi di decadenza del Consiglio Direttivo di cui all'Art. 20 dello Statuto, l'Assemblea Generale nel cui ordine del giorno è previsto il rinnovo delle cariche sociali ha luogo nel corso del Convegno Nazionale di Studio dell'Associazione, da tenersi, di regola, con cadenza almeno biennale.

#### Diritto di voto e verifica poteri.

I Soci Ordinari esercitano il proprio diritto di voto nell'Assemblea Generale.

Non sono ammesse deleghe di rappresentanza, fatto salvo quanto definito all'art. 18.3 riguardo alla delega di voto in occasione dell'Assemblea per le elezioni delle cariche associative nazionali.

Non hanno diritto di voto i Soci che non risultano in regola con il versamento delle quote annue, in quanto dovute.

#### Validità Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea accerta l'esistenza dei requisiti richiesti dall'Art. 9 dello Statuto e dichiara l'Assemblea validamente costituita. In caso di mancanza dei requisiti richiesti per la validità dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvede ad una nuova convocazione, in seduta straordinaria, entro 60 giorni.

#### Svolgimento

Il Presidente dell'Assemblea dà inizio ai lavori con la lettura dell'ordine del giorno, cui segue l'esame degli argomenti dallo stesso elencati.

Nella voce "varie eventuali" possono essere trattati unicamente gli argomenti preventivamente accettati dall'Assemblea.

Durante il dibattito, il Presidente dell'Assemblea regola gli interventi, che debbono riguardare esclusivamente l'argomento di volta in volta trattato e proclama l'esito delle votazioni concernenti i singoli temi trattati.

Viene redatto verbale scritto, a cura di un Segretario, per l'occasione nominato dall'Assemblea, dietro proposta del Presidente dell'Assemblea stessa.

Le deliberazioni adottate vengono portate a conoscenza dei Soci attraverso gli organi di stampa della Associazione.

#### Votazioni

Il voto può essere espresso: (a) per appello nominale; (b) per alzata di mano; (c) con scheda segreta, sempre necessaria – così come lo scrutinio segreto delle stesse - per l'elezione degli Organi associativi.

La parità dei voti equivale a voto contrario dell'Assemblea.

## **ART. 5 - CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE, PAST PRESIDENT**

Nella sua prima seduta, il CONSIGLIO DIRETTIVO elegge il Presidente con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza qualificata di almeno cinque voti.

Su proposta del Presidente, elegge inoltre, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Nomina, infine, il Direttore della Rivista, il Direttore del Bollettino, il Coordinatore dei gruppi di studio e di lavoro.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente o, in difetto, a richiesta della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo elabora i Bilanci Consuntivo e Preventivo con almeno 30 giorni di anticipo sulla data della riunione dell'Assemblea che deve approvarli e li trasmette al Collegio dei Sindaci.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo nel cui ordine del giorno è iscritto l'esame dei Bilanci vengono invitati a partecipare i membri del Collegio dei Sindaci.

Dopo l'approvazione dei Bilanci da parte dell'Assemblea, cura che ad essi venga data adeguata pubblicità, attraverso la loro pubblicazione sul Bollettino e sul sito web dell'Associazione. I Convegni Nazionali di Studio della Associazione sono indetti e gestiti dal Consiglio Direttivo, che ne propone all'Assemblea la sede e i temi. Per la realizzazione di tali Convegni, il Consiglio Direttivo nomina apposito Comitato Organizzatore, il quale, oltre a curarne l'organizzazione in collaborazione con i Soci locali, ha il compito di elaborarne e condurne la gestione amministrativa. Il rendiconto scientifico e amministrativo dei Convegni è sottoposto all'Assemblea dal Consiglio Direttivo, per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Scientifico, interno o esterno all'Associazione, per la verifica ed il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, utilizzando adeguati indicatori validati dalla comunità scientifica.

Il Consiglio Direttivo cura che venga data la più ampia diffusione alle attività scientifiche e formative dell'Associazione attraverso la loro pubblicazione sul Bollettino e sul sito web dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può inoltre conferire incarichi retribuiti in caso di necessità di competenze particolari necessarie al perseguimento delle attività e degli scopi dell'Associazione. L'elenco degli incarichi retribuiti, comprensivo della motivazione e della durata dell'incarico e dei soggetti incaricati viene pubblicato sul sito web dell'Associazione.

Il PRESIDENTE ha la legale rappresentanza della Associazione e adempie al proprio mandato nel più scrupoloso rispetto delle norme statutarie e regolamentari, delle quali è garante.

Il VICE-PRESIDENTE sostituisce il Presidente in sua assenza o in caso di impedimento e collabora al buon andamento della vita della Associazione.

Collabora, inoltre, con il Presidente nell'adempimento dei compiti a questo devoluti.

In caso di vacanza, assume temporaneamente la presidenza.

In caso di vacanza del Vice-Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Consigliere più anziano di età.

Il SEGRETARIO ha il compito di seguire le attività delle Delegazioni Regionali e di promuovere il coordinamento.

Collabora con il Presidente nella esplicazione delle attività organizzative, programmatiche e promozionali della Associazione.

Il TESORIERE sovrintende alle attività amministrative della Associazione e presenta al Consiglio Direttivo i Bilanci Consuntivo e Preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il PAST PRESIDENT partecipa di diritto alle riunioni e alle attività del Consiglio Direttivo per il biennio successivo alla scadenza del suo mandato di Presidente.

Ha il compito di assicurare la migliore continuità nella conduzione generale della Associazione, sotto il profilo politico-gestionale, organizzativo e tecnico-scientifico.

#### **ART. 6 - COLLEGIO DEI SINDACI**

I Sindaci si riuniscono con la frequenza necessaria ad esercitare un regolare controllo della gestione amministrativa della Associazione.

Hanno, altresì, il compito di redigere collegialmente la relazione di competenza sul Bilancio Consuntivo e di illustrarla alla Assemblea.

Partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo, quando sono in discussione i Bilanci.

#### **ART. 7 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

I Probiviri decidono sulle questioni sottoposte al loro giudizio soltanto dopo aver sentito le parti ed esaminati tutti gli atti concernenti la vertenza e dopo aver esperito ogni tentativo di composizione amichevole.

Il Collegio è impegnato ad attivare ogni possibile iniziativa atta a conseguire deliberazioni unanimi.

Le deliberazioni del Collegio vengono comunicate per iscritto alle parti e al Consiglio Direttivo e sono inappellabili.

#### **ART. 8 - COLLEGIO MEDICO LEGALE**

Le funzioni del Collegio Medico Legale sono di carattere meramente consultivo ed i suoi pareri sono riservati al Consiglio Direttivo.

Al Collegio Medico Legale possono richiedere un parere gli Organi della Associazione ed i singoli Soci, anche per questioni di interesse personale.

Il parere viene richiesto al Presidente della SIMTI attraverso comunicazione scritta, inoltrata tramite lettera o e-mail. Il Consiglio Direttivo alla prima seduta utile esamina le richieste pervenute, valutando in relazione alla natura del quesito l'effettiva necessità di sottoporle all'esame del Collegio Medico Legale.

I quesiti che il Consiglio Direttivo decide di inoltrare al Collegio Medico-Legale vengono inviati per un esame preliminare a ciascuno dei suoi componenti. Il Presidente del Collegio Medico-Legale può riservare a se ovvero affidare ad un componente il compito di relazionare sul caso, esponendolo nella prima riunione utile.

Il Collegio Medico Legale, una volta pervenuto ad una conclusione sul caso in esame, predispose una adeguata ed esaustiva relazione, a cura del Presidente, che la trasmette al Consiglio Direttivo. Questo la esamina e la ratifica alla prima riunione utile.

È facoltà del Consiglio Direttivo richiedere sul caso ulteriori chiarimenti, integrazioni o precisazioni.

Una volta ratificato dal Consiglio Direttivo, il parere può essere inviato al richiedente ed eventualmente pubblicato sul Bollettino e sul sito web dell'Associazione, se riveste carattere ed interesse generale.

## **ART. 9 - DECADENZA DEL PRESIDENTE, DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEI SINGOLI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.**

a) In caso di decadenza del PRESIDENTE, il Vice-Presidente provvede, nel termine di 30 giorni, a tutti gli adempimenti necessari, ivi compresa, se del caso, la reintegrazione del Consiglio Direttivo, affinché quest'ultimo possa procedere alla elezione del nuovo Presidente.

b) In caso di decadenza del CONSIGLIO DIRETTIVO, questo resta in carica per l'ordinaria amministrazione.

È tenuto a convocare non prima di 90 giorni e non oltre 120 giorni una Assemblea straordinaria per il rinnovo dell'intero Consiglio e dei Collegi.

Nel nuovo Consiglio, il mandato dei quattro Soci che hanno conseguito il minor numero di preferenze è di durata dimezzata. Nella stessa evenienza, l'Assemblea ordinaria, su proposta del proprio Presidente, fissa la durata del mandato di tutti i nuovi eletti, anticipandone o posponendone la scadenza, allo scopo di rideterminare la coincidenza dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali con il Convegno Nazionale di Studi della Associazione. Il criterio da seguire è quello della migliore approssimazione temporale rispetto all'ordinaria scadenza di ciascun mandato.

c) In caso di decadenza di un MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, la surroga si determina individuando nuovamente i primi nove eletti nella graduatoria delle preferenze espresse in occasione delle elezioni, escludendovi il membro dimesso, ricavandone altresì, se del caso, le variazioni di durata del mandato di ciascuno che possono conseguire a tale nuova individuazione.

d) Per ogni altro Organo della Associazione o carica sociale, decadenze e surroghe si realizzano con i criteri sopra indicati, in quanto applicabili. Eventuali dubbi o controversie sono risolti con giudizio insindacabile del Collegio dei Probiviri. In tutti i casi di surroga, il Socio subentrante ha un mandato di durata pari a quella del Socio che sostituisce.

## **ART. 10 - ELEZIONI DELLE CARICHE ASSOCIATIVE NAZIONALI**

Le elezioni delle cariche associative nazionali si svolgono in sede assembleare e garantendo la segretezza del voto e dello scrutinio. Le operazioni preparatorie delle elezioni sono di competenza del Consiglio Direttivo, che sovrintende alla compilazione delle liste e dà direttive su quanto necessario all'espletamento delle votazioni.

### Data delle elezioni

La data delle elezioni è fissata dal Consiglio Direttivo in ottemperanza al disposto dell'Art.4 e, se del caso, dell'Art.9 del presente Regolamento.

La data delle elezioni è comunicata ai Delegati Regionali con un anticipo di almeno 90 giorni, a mezzo lettera raccomandata.

I singoli Soci ricevono tale informazione a mezzo di pubblicazione sul Bollettino della Associazione o mediante lettera inviata: (a) o a mezzo posta elettronica certificata; (b) o a mezzo posta elettronica ordinaria, per i soci che abbiano consentito a tale mezzo di comunicazione; (c) o a mezzo fax; (d) o a mezzo posta ordinaria.

### Lista dei candidati

Le votazioni si effettuano su liste di candidati proposti dalle Assemblee Regionali o candidatisi da se stessi. Requisiti indispensabili per la candidatura sono l'essere iscritto alla società da almeno due anni ed essere in regola con il versamento della quota associativa. Non hanno elettorato passivo alle cariche sociali coloro che abbiano subito condanne passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

Per i Collegi dei Sindaci, dei Probiviri e Medico Legale, in carenza di candidatura, i nominativi possono essere proposti per la votazione dal Consiglio Direttivo. Le candidature per la elezione del Consiglio

Direttivo e dei Collegi devono essere fatte pervenire alla Segreteria della Associazione almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni, eventualmente accompagnate da un sintetico curriculum di ogni candidato (circa dieci righe dattiloscritte). Il Consiglio Direttivo verifica l'eleggibilità dei candidati che comporranno le liste elettorali e compila tali liste distinguendo quattro elenchi, uno per ciascun Organo. Le liste riportano, in ordine alfabetico, cognome e nome dei candidati, preceduti da un numero progressivo e seguiti, se del caso, dalla o dalle Delegazioni Regionali proponenti. L'elenco delle candidature è, comunque, indicativo: ciascun Socio è anche eleggibile.

#### Pubblicazione sul Bollettino dell'Associazione

Con un anticipo di almeno 30 giorni sulla data fissata per l'Assemblea Generale, il Bollettino della Associazione, pubblica:

- 1) l'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- 2) la lista dei candidati per i singoli Organi;
- 3) un estratto delle norme che regolano l'espressione del voto;
- 4) il curriculum sintetico di ciascun candidato, ove sia pervenuto e corrisponda ai requisiti già indicati;
- 5) modulo di delega.

#### Costituzione del Seggio Elettorale e modalità di votazione

In sede di elezioni delle cariche sociali, l'Assemblea, su proposta del proprio Presidente, nomina nel suo seno un Seggio Elettorale composto da un Presidente e due Scrutatori, scelti fra i Soci presenti, che non siano candidati. A tutte le operazioni del seggio Elettorale partecipa inoltre, con funzioni di supporto e senza diritto di voto, un componente della Segreteria dell'Associazione.

Dopo la costituzione del Seggio Elettorale e prima di procedere ad ogni operazione di voto, il Presidente del Seggio provvede a dare lettura e fornire copia del presente articolo del regolamento ai componenti del Seggio Elettorale.

#### Il Seggio Elettorale:

- provvede a identificare, mediante presentazione di un documento di identità o attestandone la conoscenza diretta, i Soci che si presentano per il voto;
- verifica il diritto degli elettori a esprimere il voto in base ai tabulati predisposti dalla Segreteria Nazionale, per quanto concerne la regolarità della posizione del Socio rispetto al pagamento delle quote associative secondo l'art. 7 dello Statuto;
- fornisce all'elettore la scheda elettorale; la scheda è unica e riporta gli spazi per l'apposizione dei nominativi prescelti quali componenti dei singoli Organi. Il voto viene espresso scrivendo in questi spazi i nominativi dei Soci prescelti dal Socio votante. Può essere espresso un massimo di preferenze corrispondente al numero di posti vacanti del Consiglio Direttivo e un massimo di tre preferenze per ciascun Collegio.
- sovrintende alle operazioni di voto e registra i Soci che hanno votato e le modalità identificative adottate;
- controlla la validità della scheda e del voto;
- sovrintende alle operazioni di voto;
- redige verbale scritto delle operazioni elettorali.

In particolare, i componenti del Seggio verificano che venga inserita nell'urna la scheda ripiegata in quattro.

### Espressione del voto per delega

Ciascun Socio può esercitare il voto anche per delega, consegnandola ad un altro Socio avente diritto al voto presente in Assemblea.

La delega è compilata dal Socio delegante su un apposito modulo predisposto dalla Segreteria, alla quale può essere preventivamente richiesto, oppure disponibile sul Bollettino e sul sito web dell'Associazione.

La delega deve essere firmata in originale ed accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità del Socio delegante.

Ciascun Socio delegato può ricevere la delega da parte di non più di tre altri Soci deleganti.

Il Socio delegato consegna ciascuna delega al Seggio, il quale ne controlla la regolarità e compie la verifica del diritto all'esercizio di voto sia del Socio delegante, sia del Socio delegato.

La delega deve essere conservata ed allegata al verbale delle operazioni elettorali.

Il Socio delegato ritira al Seggio la scheda elettorale di ciascun Socio delegante ed esprime in quel momento il voto su ciascuna scheda ricevuta.

La modalità di espressione del voto mediante delega deve essere registrata.

### Schede nulle

Sono nulle le schede votate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Sono altresì nulle le schede che portano un numero di nominativi superiore a quello consentito, tanto da non permettere l'identificazione delle preferenze legittimamente attribuibili.

La validità del voto è giudicata insindacabilmente dal Seggio Elettorale con decisione assunta a maggioranza.

### Proclamazione degli eletti

Lo spoglio delle schede avviene non appena concluse le operazioni di voto. Esauriti i relativi controlli - ivi compresa l'eleggibilità dei Soci votati che non figuravano nelle liste - il Presidente del Seggio rende noti i voti riportati da ciascun candidato. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità, per la proclamazione dell'ultimo candidato eletto, si dà la preferenza al candidato più anziano di età. Nei Collegi dei Sindaci e dei Probiviri vengono eletti membri supplenti i candidati che si sono collocati al quarto e al quinto posto in graduatoria. Quando, per la elezione del Collegio dei Sindaci e del Collegio Medico-Legale, risultano in lista persone estranee alla Associazione, i voti a queste attribuiti vengono considerati validi fino a consentire l'ingresso di non più di tre candidati esterni nel Collegio dei Sindaci e di due nel Collegio Medico-Legale.

### Costituzione degli Organi eletti

Considerata l'impossibilità oggettiva di condizionare la data del Convegno Nazionale di Studi (e quindi l'Assemblea nel cui ordine del giorno è previsto il rinnovo delle cariche sociali) alla data di chiusura dell'esercizio sociale cui corrisponde la scadenza dei mandati elettivi, i nuovi eletti restano in attesa di convocazione.

Tale convocazione avviene nel più breve tempo possibile dopo la chiusura dell'esercizio sociale con il quale i mandati elettivi sono giunti a scadenza e comunque entro il mese di gennaio dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio sociale suddetto.

I nuovi eletti ai vari Organi si riuniscono per convocazione del Presidente uscente e con la presidenza provvisoria del membro che ha ottenuto il maggior numero di voti, computo da eseguirsi su tutti i Consiglieri (vecchie e nuove elezioni). In caso di parità, con la presidenza del membro più anziano di età.

La composizione dei nuovi Organi dell'Associazione viene comunicata dal Presidente alle autorità e agli enti cui ne spetta la conoscenza per legge o ai quali sia opportuno renderla nota.

#### **ART. 11 - ASSEMBLEA REGIONALE o di Provincia Autonoma**

Il Consiglio Direttivo convoca la prima Assemblea Regionale o di Provincia Autonoma per la elezione della Delegazione regionale o di Provincia Autonoma e del Delegato regionale o di Provincia Autonoma.

Dell'Assemblea Regionale o di Provincia Autonoma viene redatto verbale scritto, del quale viene trasmessa copia al Consiglio Direttivo.

Nelle votazioni in sede di Assemblea Regionale o di Provincia Autonoma non sono ammesse deleghe di rappresentanza, salvo che per quelle elettive, nelle quali sono accettate due deleghe di rappresentanza per ogni Socio presente.

#### **ART. 12 - DELEGAZIONE REGIONALE o di Provincia Autonoma**

Nelle votazioni per la elezione della Delegazione Regionale o di Provincia Autonoma, ciascun Socio Ordinario può esprimere un massimo di tre preferenze.

Il voto viene espresso in forma segreta; lo scrutinio è segreto.

Lo spoglio delle schede ha luogo nel corso della stessa seduta in cui si è votato.

Risultano eletti i Soci che hanno conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità, viene eletto il Socio più anziano di età.

Le Regioni che hanno un numero di Soci Ordinari uguale o inferiore a cinque hanno comunque diritto ad eleggere il Delegato Regionale.

#### **ART. 13 - DELEGATO REGIONALE o di Provincia Autonoma**

Eletti i membri della Delegazione Regionale o di Provincia Autonoma, questi eleggono tra loro, al termine della stessa seduta assembleare, il Delegato regionale o di Provincia Autonoma.

Può essere espressa una sola preferenza. In caso di parità viene eletto il Socio più anziano di età.

Il Delegato Regionale o di Provincia Autonoma assolve il proprio mandato in armonia con le linee politico programmatiche della Associazione e in stretto accordo con il Consiglio Direttivo, che mantiene informato della situazione trasfusione del territorio di competenza.

Il Delegato Regionale o di Provincia Autonoma è affiancato nell'adempimento del proprio mandato dai membri della Delegazione Regionale o di Provincia Autonoma, con funzioni consultive e, per sua delega, anche operative.

Al Delegato Regionale o di Provincia Autonoma è affidato il compito di gestire i mezzi finanziari di cui la Delegazione dispone.

Di tale gestione rende conto annualmente all'Assemblea Regionale o di Provincia Autonoma e al Consiglio Direttivo.

Il Delegato Regionale o di Provincia Autonoma che non provveda ai compiti statutari previsti ed in particolare all'organizzazione regionale dell'Associazione mediante convocazione della Delegazione regionale ed alla convocazione e presidenza dell'Assemblea Regionale ordinaria almeno una volta all'anno, viene sollecitato all'espletamento delle sue funzioni dal Consiglio Direttivo per tramite del Segretario.

Se tali inadempienze persistono, in modo tale da pregiudicare il funzionamento degli organi associativi in sede locale, in assenza di valide controdeduzioni, il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza del Delegato, e rimettere alla Delegazione il compito di provvedere alla elezione di un nuovo Delegato.

Il Delegato Regionale o di Provincia Autonoma dichiarato decaduto non è rieleggibile per un mandato.

#### **ART. 14 - BENEMERENZE**

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea Generale il conferimento di titoli di benemerenda associativa.

In particolare, possono essere nominati Presidenti Onorari personalità del mondo scientifico italiano che si siano particolarmente distinte in campo nazionale e/o internazionale per l'impegno profuso nello studio dell'immunoematologia e della trasfusione del sangue e per le realizzazioni conseguite sul piano dottrinario e/o organizzativo.

Il numero dei Presidenti Onorari non può essere superiore a due.

#### **ART. 15 - AMMINISTRAZIONE e BILANCI**

Le disponibilità economiche della Associazione vengono amministrate con criteri di sana gestione, intesi ad evitare passivi di bilancio.

Le scritture contabili vengono tenute secondo le vigenti norme in materia, sono sempre aggiornate e fanno riferimento a giustificativi che le documentino.

Il numerario di cassa è depositato in conti bancari intestati alla Associazione, salvo piccole disponibilità per le spese correnti.

Il Bilancio Consuntivo presenta sinteticamente tutte le imputazioni di entrata e di uscita della gestione, comprese eventuali partite di giro.

Il rendiconto è articolato in capitoli che forniscono l'analisi delle imputazioni.

#### **ART. 16 - GRATUITÀ DELLE CARICHE, RIMBORSI, INCARICHI RETRIBUITI**

Le cariche della Associazione non sono retribuite.

Le spese sostenute dal Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo nell'espletamento dell'attività inerente al loro mandato sono rimborsabili se preventivamente autorizzate dal Consiglio medesimo e successivamente documentate.

Altri rimborsi possono essere stabiliti dal Consiglio Direttivo in relazione ad attività istituzionali o giudicate utili al conseguimento degli scopi della Associazione. Tali spese vengono contenute, di regola, nei limiti della specifica imputazione del Bilancio Preventivo annuale.

Il Consiglio Direttivo può conferire incarichi retribuiti in caso di necessità di competenze particolari necessarie al perseguimento delle attività e degli scopi dell'Associazione. L'elenco degli incarichi retribuiti, comprensivo della motivazione e della durata dell'incarico e dei soggetti incaricati viene pubblicato sul sito web dell'Associazione.

#### **ART. 17 - ORGANI DI STAMPA E SITO WEB**

L'Associazione è dotata di un proprio organo di stampa a carattere scientifico (la Rivista *Blood Transfusion*) e di un secondo a carattere organizzativo (il Bollettino *Il Servizio Trasfusionale*). Per iniziativa del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea Generale, la Associazione può

altresì gestire e patrocinare altre pubblicazioni di carattere scientifico.

L'Associazione è dotata di un proprio sito web istituzionale (<http://www.simti.it/>) nel quale viene data puntuale, aggiornata e completa informazione sull'Associazione, sulle sue cariche sociali nazionali e regionali, sulle attività scientifiche e formative, sui bilanci, sugli incarichi retribuiti, sulle notizie rilevanti per gli scopi dell'Associazione e di ogni altro aspetto o notizia utili alla più ampia ed aggiornata conoscenza e diffusione delle attività dell'Associazione ai Soci, agli Affiliati ed all'esterno dell'Associazione.

#### **ART. 18 - CARENZE DEL REGOLAMENTO**

Per quanto non stabilito dal presente Regolamento, il Consiglio Direttivo adotta i necessari provvedimenti con apposite delibere da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Generale alla sua prima convocazione.

#### **ART. 19 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Le modifiche al Regolamento sono proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea Generale, che delibera a maggioranza dei presenti.

Le proposte di modifica devono figurare per esteso nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale che è chiamata a discuterle.